

Dispositivo

L'art. 11, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 novembre 1987, n. 3665, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 1997, n. 495, deve essere interpretato nel senso che, nel caso di una restituzione differenziata, la parte differenziata della restituzione è richiesta non all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 47, n. 1, del regolamento n. 3665/87, ovvero all'atto della presentazione della pratica relativa al versamento della restituzione di cui all'art. 47, n. 2, del citato regolamento, bensì al momento della presentazione del documento di cui all'art. 3, n. 5, del regolamento stesso. L'inclusione in tale documento di informazioni idonee a condurre ad una restituzione superiore alla restituzione applicabile e che si rivelano erronee comporta di conseguenza, fatti salvi i casi previsti al terzo e al settimo comma dell'art. 11, n. 1, dello stesso regolamento, l'applicazione della sanzione prevista dal primo e dal secondo comma di tale art. 11, n. 1.

(¹) GU C 128 del 24.5.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 19 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee / Repubblica di Polonia

(Causa C-143/08) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2006/73/CE — Omessa trasposizione nel termine impartito)

(2009/C 113/20)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Dejmek e M. Kaduczak, agenti)

Convenuta: Repubblica di Polonia (rappresentante: M. Dowgiewicz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie a conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (GU L 241, pag. 26)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per

conformarsi alla direttiva della Commissione 10 agosto 2006, 2006/73/CE, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva, la Repubblica di Polonia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva.

2) La Repubblica di Polonia è condannata alle spese.

(¹) GU C 142 del 7.6.2008.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 24 marzo 2009 — Commissione delle Comunità europee/Granducato di Lussemburgo

(Causa C-184/08) (¹)

[Inadempimento di uno Stato — Regolamento (CE) n. 648/2004 — Art. 18 — Mercato dei detergenti e dei tensioattivi per detergenti — Sanzioni in caso di inosservanza]

(2009/C 113/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuto: Granducato di Lussemburgo (rappresentante C. Schiltz, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Omessa adozione o comunicazione, entro il termine impartito, delle sanzioni dissuasive, effettive e proporzionate per tutti i casi di violazione del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detergenti (GU L 104, pag. 1)

Dispositivo

1) Non avendo adottato, entro il termine impartito, le sanzioni ai sensi dell'art. 18 del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, n. 648, relativo ai detergenti, il Granducato di Lussemburgo è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza di tale articolo.

2) Il Granducato di Lussemburgo è condannato alle spese.

(¹) GU C 158 del 21.6.2008.